



Bruxelles, 10.3.2015
COM(2015) 124 final

2013/0371 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il consumo di
borse di plastica in materiale leggero**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il consumo di borse di plastica in materiale leggero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: [documento COM(2013) 0761 final –(2013/0371 (COD))]:	4 novembre 2013
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	26 febbraio 2014
Data del parere del Comitato delle regioni:	2 aprile 2014
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	16 aprile 2014
Data di adozione della posizione del Consiglio:	2 marzo 2015

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva è intesa a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero e il conseguente inquinamento causato dalla loro dispersione nell'ambiente, dove si disgregano in pezzi sempre più piccoli e permangono per un periodo molto lungo sotto forma di microplastica, provocando notevoli danni alla fauna e alla flora, in particolare nell'ambiente acquatico.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 17 novembre 2014 e, pur differenziandosi su certi aspetti e introducendo elementi supplementari, suffraga l'obiettivo principale della proposta della Commissione, ossia la riduzione del consumo delle borse di plastica in materiale leggero.

La proposta della Commissione impone agli Stati membri di intervenire in questo campo, ma lascia loro la facoltà di decidere le modalità esatte del loro intervento, in linea con il principio di sussidiarietà. Il compromesso raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo obbliga gli Stati membri a prevedere, come minimo, un obiettivo nazionale di riduzione e/o tariffe obbligatorie, e stabilisce l'obiettivo nazionale di riduzione che dovrà essere eventualmente applicato.

La Commissione, al momento in cui ha presentato la proposta, non ha ritenuto opportuno proporre tariffe obbligatorie o un obiettivo quantitativo di riduzione, a causa delle difficoltà riscontrate nel reperire dati e disporre di metodi di misurazione comuni e perché è dell'avviso che gli Stati membri siano nella posizione migliore per decidere le misure di riduzione del consumo di borse di plastica.

Pur considerando tali disposizioni troppo prescrittive, la Commissione può, in uno spirito di compromesso, accettarle come parte del pacchetto.

La Commissione può accettare gli elementi supplementari introdotti nella posizione del Consiglio, in particolare:

- l'obbligo in capo alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare attivamente campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, almeno nel primo anno successivo al recepimento della direttiva;
- la possibilità offerta agli Stati membri di attuare le misure adottate in applicazione della direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Questa possibilità è già prevista dall'articolo 22 della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per i sistemi di restituzione, raccolta e recupero;
- l'obbligo in capo alla Commissione di elaborare e adottare in un atto di esecuzione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della direttiva, la metodologia di calcolo del consumo annuale pro capite delle borse di plastica in materiale leggero e il relativo modello di segnalazione. La Commissione riconosce la necessità di disporre di dati affidabili e ritiene accettabile, in linea di principio, introdurre questo obbligo, anche se comporta maggiori oneri amministrativi per gli Stati membri e gli operatori economici. L'elaborazione e l'adozione formale di un atto di esecuzione possono tuttavia richiedere più dei 12 mesi previsti.

La Commissione, pur ritenendo che vari elementi travalichino l'obiettivo della propria proposta e dovrebbero quindi essere trattati in un contesto più generale, può, a titolo di compromesso, accettare i seguenti elementi supplementari introdotti nella posizione del Consiglio, in particolare:

- l'obbligo in capo alla Commissione di elaborare e adottare in un atto di esecuzione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva, un'etichetta per le borse di plastica biodegradabili e compostabili;
- l'obbligo in capo alla Commissione di valutare gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre il consumo delle borse di plastica in materiale ultraleggero e, in caso, presentare una proposta legislativa entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva;
- l'obbligo in capo alla Commissione di esaminare l'impatto dell'uso di borse di plastica oxo-degradabili, sottoporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, in caso, presentare una proposta legislativa entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

4. CONCLUSIONE

La Commissione, pur rammaricandosi che l'accordo tra i colegislatori includa alcuni elementi che esulano dal campo di applicazione della propria proposta e non sono in linea con i principi del legiferare meglio, accoglie con favore il raggiungimento di un accordo tra i colegislatori.

La Commissione può approvare, in uno spirito di compromesso, la posizione adottata dal Consiglio affinché il Parlamento europeo possa adottare il testo definitivo in seconda lettura.

La Commissione ritiene tuttavia necessario formulare la seguente dichiarazione.

La Commissione ribadisce gli obiettivi della sua proposta del 4 novembre 2013, volta a limitare gli effetti negativi sull'ambiente dell'uso di borse di plastica con una riduzione del relativo consumo e inquinamento. La Commissione, pur accogliendo con favore l'accordo sulla proposta presentata, ritiene che il testo finale concordato tra i colegislatori contenga determinati elementi che esulano dal campo di applicazione della sua proposta e che non sono in linea con i principi del legiferare meglio. In sede di applicazione della direttiva questa circostanza potrebbe porre problemi agli Stati membri, alla Commissione, ai consumatori e agli operatori economici.

La Commissione ha individuato i seguenti aspetti problematici:

- *l'adozione di un'etichetta per borse biodegradabili e adatte al compostaggio domestico in assenza di una valutazione d'impatto;*
- *oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e gli operatori economici, tra cui nuovi obblighi di rendicontazione ed etichettatura;*
- *disposizioni che sarebbero state trattate meglio nel quadro del follow-up del Libro verde della Commissione sui rifiuti di plastica nell'ambiente, come la relazione sull'uso delle borse di plastica oxo-degradabili;*
- *la possibilità di variare le misure decise in materia di borse di plastica in funzione del loro impatto ambientale o di altre caratteristiche che potrebbero essere problematiche alla luce dei principi di non discriminazione e proporzionalità e dei principi del mercato unico;*
- *la possibilità di stabilire obiettivi di consumo a un livello prestabilito nella direttiva, in assenza di dati statistici pertinenti per tutti gli Stati membri;*
- *scadenze troppo serrate per l'elaborazione e l'adozione, mediante atti esecutivi, di una metodologia di rendicontazione dei consumi di borse di plastica in materiale leggero e di etichette per borse di plastica biodegradabili.*